



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Ricorsi contro le cartelle di Equitalia: chi citare?

Autore: Redazione | 27/08/2016



Legittimazione passiva: il ricorso può essere rivolto solo contro Equitalia e non anche contro l'ente impositore.

Si chiama “**legittimazione passiva**” e, in termini giuridici, serve a individuare con esattezza il soggetto contro il quale indirizzare una contestazione e, quindi, la

causa: ebbene, secondo una importante sentenza della Cassazione **[1]**, il contribuente che ricorre contro una cartella di pagamento può proporre l'opposizione anche solo contro Equitalia, disinteressandosi di citare l'ente impositore che ha dato il via alla riscossione (ad es. l'Agenzia delle Entrate, il Comune, l'Inps, la Regione, ecc.).

In questi casi - sempre per usare una terminologia tecnica - non si verifica un **litisconsorzio necessario**, cioè la causa può andare avanti anche se il contribuente chiama in giudizio solo un soggetto e non anche l'altro che ha partecipato al processo formativo dell'atto impugnato. Spetterà eventualmente al giudice chiederne la citazione, integrando il numero delle parti che potrà difendersi contro le contestazioni del cittadino.

Si tratta di una sentenza di fondamentale importanza perché elimina una serie di dubbi che sorgono puntualmente all'atto della proposizione di un **ricorso contro una cartella di pagamento**. Difatti, se a commettere l'errore è stata Equitalia (come nel caso di vizi formali) è quest'ultima l'unico soggetto legittimato passivo al giudizio; se invece l'errore è nell'atto prodromico (quello cioè notificato a suo tempo dall'ente impositore), è l'amministrazione titolare del credito a doverne rispondere. Una preventiva valutazione che non è sempre agevole fare e che, spesso, fa perdere molto tempo prima di avviare il giudizio di contestazione. Grazie invece al chiarimento della Cassazione, il contribuente non sarà più tenuto a fare questa analisi preliminare e potrà limitarsi a citare unicamente **Equitalia**, tagliando così la testa al toro e lavandosi le mani poi delle responsabilità interne all'amministrazione. Se poi il vizio è sostanziale e, quindi, il soggetto legittimato passivo è anche l'**ente creditore**, il giudice ordinerà l'integrazione del contraddittorio anche a quest'ultimo nel corso della causa, senza che da ciò possano derivare pregiudizi di sorta. Altrimenti la causa proseguirà unicamente contro Equitalia.

Nella vicenda di specie, un automobilista aveva ricevuto una cartella di pagamento conseguente al mancato pagamento di una multa stradale. Nell'impugnare la cartella, però, si era limitato a citare solo Equitalia e non anche il Comune che

aveva emesso il verbale, comportamento valutato tuttavia corretto dalla Corte di Cassazione. Questo poiché la legge sul riordino della riscossione **[2]** dispone che il concessionario della riscossione, nelle liti che non riguardino soltanto la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato, rispondendo, in mancanza, delle conseguenze della lite.

Il contribuente o il multato può limitarsi a chiamare in giudizio **Equitalia**, anche se quest'ultima ha solo notificato la cartella senza emettere l'atto prodromico viziato.

La questione era stata già decisa nel 2007 dalle Sezioni Unite **[3]** secondo cui, in tema di riscossione delle imposte, il fatto che il contribuente abbia chiamato in causa solo Equitalia non comporta l'inammissibilità della domanda, questo poiché è lo stesso agente della riscossione che deve chiamare in giudizio l'ente impositore.

Note

[1] Cass. sent. n. 14125/16 dell'11.07.2016. **[2]** Art. 39 del dlgs n. 112/1999.

[3] Cass. S.U. sent. n. 16412/2007. *Autore immagine: Pixabay.com*